

fizio possibile per i cittadini, e senza scapito degli altri ordinarii doveri della Guardia civica;

Considerando in conseguenza, che si richiedono alcune modificazioni al decreto di mobilitazione, pubblicato dal Governo provvisorio il di 17 agosto 1848;

Decreta :

Tutte le esenzioni e tutti i permessi finora accordati da qualsiasi Autorità pel servizio della Guardia civica, sono annullati.

2. Ogni cittadino tra i 18 e i 55 anni, non contemplato dagli articoli 12 e 13 del Regolamento organico 20 maggio 1848, deve presentarsi entro 48 ore dalla pubblicazione di questo decreto, al Comando della rispettiva Legione per assumere il servizio nella Compagnia cui appartenesse o cui fosse destinato.

3. Chi manca alla esecuzione di questo dovere sarà incorporato nella truppa di linea.

4. Anche i cittadini contemplati dai due articoli sopraccennati devono presentarsi, entro lo stesso termine, al Comando di Legione, per far constare il proprio diritto, della cui giustizia e verità giudica sommariamente una Commissione mista, istituita per ogni Legione dal Comando generale. Quanto alla lettera *b* dell' articolo 15 del regolamento, la Commissione non sarà obbligata ad attenersi al giudizio dei preposti alla pubblica beneficenza.

5. La mobilitazione della Guardia civica, per la difesa dello Stato contro il nemico che assedia, è fissata a 1000 uomini, più il relativo numero di ufficiali; e ciò pel Comune di Venezia.

6. Andranno a sconto dei 1000 uomini:

a) La Compagnia dei bersaglieri civili, già mobilitata;

b) Tutti quegli addetti alla Guardia civica, dai 18 ai 45 anni, che si presentassero volontari a questo servizio di mobilitazione per la difesa della patria.

7. A compiere il numero di 1000 uomini, la mobilitazione è obbligatoria per la sola prima classe di cui parla l' articolo 167 del regolamento organico, cioè per gl' individui tutti della Guardia attiva e della riserva, i quali nel giorno da cui è datato il presente decreto sono fra i 20 e i 50 anni compiuti.

8. Le guardie civiche soggette alla mobilitazione obbligatoria, come all' articolo precedente, sono distinte in sei liste, per l' effetto che non sieno chiamate le guardie della lista posteriore, se non nel caso in cui l' anteriore fosse esaurita.

9. Queste liste comprendono.

1. I celibi, o vedovi senza figli,

2. I maritati senza figli,

3. I maritati con meno di tre figli,

4. I figli unici di padre vivente,

5. I maritati con tre figli o più,

6. I figli unici di madre vedova, e i vedovi con figli.

Fra le guardie che si trovano nella medesima lista, se il numero eccede il bisogno, la sorte decide.